

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 FEBBRAIO 2014

(proposta dalla G.C. 1 ottobre 2013)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
ARALDI Andrea	GRIMALDI Marco	RICCA Fabrizio
BERTHIER Ferdinando	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LIARDO Enzo	TROIANO Dario
CARRETTA Domenico	LOSPINUSO Rocco	TRONZANO Andrea
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	VENTURA Giovanni
CENTILLO Maria Lucia	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CURTO Michele	MUZZARELLI Marco	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: CERVETTI Barbara Ingrid - COPPOLA Michele - CUNTRÒ Gioacchino - LEVI-MONTALCINI Piera.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. NORME TECNICHE AMBIENTALI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA CITTA' N. 248. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Curti, di concerto con l'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/13), esecutiva dal 27 aprile 1998, è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - Norme Tecniche Ambientali.

Il Piano è poi stato oggetto di modifiche nel 2000, nel 2004 e successivamente nel corso del 2008.

Il mondo degli impianti pubblicitari è oggetto di rapidi cambiamenti, sia per quanto concerne gli aspetti tecnologici, sia relativamente alle tecniche di comunicazione: la necessità di un veloce adattamento è relativa all'esigenza di migliorare costantemente la loro capacità di trasferire il messaggio pubblicitario.

Diventa quindi necessario che il Piano, che ha fini di carattere regolativo (cioè definire quale sia il quadro di regole che vanno rispettate per la collocazione delle nuove tecnologie, soprattutto al fine del rispetto del decoro paesaggistico), sia continuamente aggiornato.

Ecco che la rivisitazione periodica del Regolamento si fonda sulla scelta dell'Amministrazione di promuovere comunque la possibilità di installare impianti pubblicitari, anche di ultima generazione (siano essi riferibili alle insegne, alle affissioni o alla cartellonistica), con modalità che garantiscano un attento inserimento ambientale. Attraverso le norme si intende quindi favorire l'obiettivo del mercato di migliorare l'efficacia comunicativa, ma focalizzando l'attenzione sulla qualità del costruito e sui valori ambientali, in modo da garantire un miglior inserimento nel contesto urbano, sia in termini estetici, sia in termini di minimizzazione degli effetti negativi (come ad esempio l'inquinamento luminoso).

Per tali ragioni le modifiche al regolamento previste con il presente provvedimento sono inerenti in parte ad aspetti di carattere tecnico ed in parte ai temi di inserimento ambientale che gli impianti (di vecchia e di nuova concezione) determinano. Si è posta particolare attenzione agli ambiti più delicati da questo punto di vista, inserendo anche quegli spazi che, a seguito della riqualificazione della Città, hanno assunto un importante valore ambientale.

Dal punto di vista della struttura complessiva, il piano vigente ha dimostrato la sua efficacia. Non si sono infatti mai verificate questioni relative a difficoltà applicative e, pertanto, si è preferito introdurre una serie di modifiche puntuali alle norme, introducendo alcune novità, piuttosto che procedere ad una revisione complessiva.

L'unico tema per il quale si intende operare una profonda revisione, anche in relazione alle sollecitazioni pervenute dalla Soprintendenza, è quello relativo ai portici: in questo ambito, infatti, oltre agli aspetti prima citati, ha influenza sull'impatto degli impianti pubblicitari la profonda trasformazione del settore del commercio, particolarmente evidente nella parte centrale della città.

Nello specifico, le principali novità introdotte sono:

- all'articolo 1 - "Ambito di intervento", al fine di maggiore chiarezza interpretativa, si è

specificato che anche le tende prive di dicitura pubblicitaria e gli elementi illuminanti necessitano di specifica autorizzazione; inoltre è stato rivisto il riferimento alle tavole del Piano, in quanto la planimetria è stata unificata e resa disponibile sul Geoportale del Comune di Torino;

- all'articolo 2 - "Modalità tecniche di presentazione", al comma 2, come richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, è stato indicato che le insegne collocate all'interno delle attività negli edifici sottoposti a vincolo da detto ente non sono soggette ad autorizzazione; al comma 3 è stata aggiunta la richiesta, proposta dal Servizio Verde Gestione, di indicare per gli impianti in area verde la distanza dalle piante presenti; al comma 4 è stata indicata la documentazione da presentare per gli immobili sottoposti al vincolo paesaggistico, prevista dal D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.;
- all'articolo 4 - "Valore storico ambientale del tessuto urbano" è stato aggiunto il comma 2 dove sono indicati gli ambiti urbani di interesse storico-architettonico per i quali è necessario ottenere preventivamente apposito nulla osta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- all'articolo 6 - "Criteri generali di inserimento", al comma 1, è stato elevato a 90 giorni il periodo limite entro il quale devono essere rimosse le insegne di esercizio collocate sulle coperture degli edifici, alle quali viene tolta efficacia pubblicitaria; al comma 15 è stata reintrodotta la possibilità di effettuare elenchi di forniture e prodotti; al comma 16 è stata inserita la specifica che i servizi primari di pubblica utilità, quali ospedali, forze dell'ordine, uffici postali, farmacie, tabaccherie, alberghi e similari, possono derogare alle norme citate purché vi sia il benessere del Servizio Arredo Urbano; ove l'immobile risulti vincolato è necessaria la deroga anche della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici; al comma 17 è stato inserito il vincolo che il messaggio pubblicitario non sia offensivo del comune senso del pudore, delle persone o contenga discriminanti di qualsiasi tipo; al comma 18 è stata inserita la specifica che gli impianti collocati su suolo pubblico o verde pubblico dovranno attenersi alle specifiche modalità di intervento previste dai servizi comunali competenti; al comma 19 è stata inserita la specifica che, qualora venga richiesta la potatura sul patrimonio arboreo pubblico per meglio visualizzare gli impianti pubblicitari, la stessa dovrà essere autorizzata dal Servizio competente e la spesa sarà a totale carico del soggetto autorizzato o concessionario; al comma 20 è stata inserita la specifica che per gli edifici con vincolo monumentale della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici non sono ammessi impianti pubblicitari a luminosità propria mobile, come richiesto dal suddetto ente;
- all'articolo 7 al punto F.1 "Vetrofanie (interne o esterne), vetrografie" è stato aggiunto il divieto di inserire vetrofanie monocromatiche che occultino l'intera vetrina; nelle vetrofanie di attività di gioco e scommesse deve essere previsto apposito spazio di dimensione minima A3 (centimetri 42 x 29,7) dove apporre formule di avvertimento sul

rischio di dipendenza della pratica di gioco con vincite in denaro; al punto F.4.1 "Plance, targhe, pannelli non illuminati", al fine di maggiore chiarezza interpretativa, si è specificato che i limiti dimensionali previsti per i pannelli posti sopra le coperture dei bassi fabbricati, pensiline e degli edifici di III categoria non residenziali a tetto piano, vengono applicati anche nel caso di muri di recinzione e recinzioni a giorno; nello stesso punto è stato inoltre aggiunto il divieto di posizionamento per i pannelli a messaggio variabile all'esterno delle attività commerciali; al punto F.4.2 "Plance, targhe, pannelli illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi" sono stati aggiunti i limiti dimensionali per le barre a led recentemente introdotti nel mercato ed aggiunta la possibilità di posizionare faretti anche in corrispondenza delle murature, in caso di insegne poste a collegamento di più aperture, purché collocati con scansione regolare; al punto F.4.3 "Plance, targhe, pannelli con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole" è stata inserita la possibilità di sporgere fino a 5 cm. dal filo facciata per le insegne collocate nelle aperture in analogia con i cassonetti; al punto F.5 "Filamento neon" è stata rimossa la distinzione sulla posizionabilità delle insegne con o senza infralettere; ai punti F.5 "Filamento neon", F.7 "Cassonetti" è stato aggiunto il divieto di posizionare tali insegne negli immobili vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici come richiesto dalla stessa; al punto F.7 "Cassonetti", inoltre, sono stati introdotti i cassonetti di nuova tecnologia recentemente apparsi sul mercato e caratterizzati da una limitata sporgenza dovuta all'utilizzo dei led. Per i cassonetti classici si è specificato che i limiti dimensionali per quelli posti sopra le coperture dei bassi fabbricati, pensiline e degli edifici di III categoria non residenziali a tetto piano, vengono applicati anche nel caso di muri di recinzione e recinzioni a giorno;

- all'articolo 8 - "Insegne a bandiera" è stato aggiunto il divieto di posizionare tali insegne negli immobili vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici come richiesto dalla stessa; in considerazione di detto divieto è stata rimossa la possibilità di inserire insegne a bandiera a carattere pubblicitario generale su alcuni ambiti in parte A (ad es. via Roma). Sono state aggiunte le dimensioni massime degli elementi illuminanti ed è stata unificata l'altezza minima da terra con o senza marciapiede. E' stata introdotta la colorazione ad uso esclusivo per i servizi con carattere sanitario contraddistinti da simboli a croce ed infine è stata unificata la distanza massima dell'insegna dal filo muro che non deve superare i 50 centimetri;
- all'articolo 9 - "Insegne nei portici", anche se completamente riscritto, la differenza sostanziale consiste nel divieto di posizionare insegne trasversali ed a bandiera all'interno dei portici storici ad eccezione di quelle relative a servizi primari di pubblica utilità come richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici;
- all'articolo 10 - "Insegne nel terreno", per i totem che promuovono esclusivamente manifestazioni a carattere culturale e turistico, è stato rimosso il vincolo che si realizzino nel territorio comunale della Città di Torino o organizzate da enti partecipati dalla Città.

Le dimensioni massime di predetti totem vengono ridefinite in metri 0,80 di base e metri 2,20 di altezza. È stata inoltre introdotta la possibilità che la sagoma dei totem di segnalazione degli impianti distribuzione carburanti possa avere la proiezione sulla carreggiata a condizione che abbia l'altezza minima da terra di metri 5,10 prevista dal Codice della Strada. In ultimo è stato aggiunto il comma 5 in cui viene ammesso il posizionamento di cavalletti portamenù per le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali di tipo alimentare, dandone altresì i limiti dimensionali;

- all'articolo 11 - "Impianti per affissioni pubbliche e private e/o pubblicità" è stato aggiunto il comma 5 dove si chiarisce che la sporgenza massima per tutti gli impianti è 15 centimetri, eliminando i riferimenti all'illuminazione interna che era fuorviante in quanto riferita ad impianti di affissioni, che per natura non possono essere luminosi. Inoltre i formati utilizzabili sono stati ridotti a 2 categorie distinguendo esclusivamente tra piccoli e grandi, rispetto alle tre precedenti che includevano anche il riferimento ad impianti di media dimensione;
- all'articolo 12 - "Impianti di cartellonistica" è stato aggiunto, come già previsto per le affissioni, un distacco minimo di 50 centimetri dallo spigolo della facciata per gli impianti su frontespizio ed è stato ulteriormente chiarito che nella parte A del territorio comunale sono ammessi solo i formati piccoli. Al punto C.2.3 - "Trasenne parapetonali", su indicazione della Commissione Locale per il Paesaggio, si è introdotto il divieto di inserimento di nuovi pannelli pubblicitari negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico e nelle piazze auliche (divieto previsto anche per le grandi affissioni e per la cartellonistica). Con riferimento allo stesso tema, inoltre, è stato indicato che il numero di trasenne caratterizzate dalla presenza di pannelli non può essere superiore al 50% del numero totale di trasenne contigue. Infine al punto C.3.2 - "Cartelli su cantiere o recinzione provvisoria" è stato indicato che il loro posizionamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni previste per le recinzioni di cantiere;
- all'articolo 13 - "Impianti su elementi di arredo urbano" al comma 3, come richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, è stato inserito il divieto di posizionare tende "a capote" ai piani superiori degli edifici, mentre è stato rimosso il divieto di installare, sotto i portici, tende alla romana. Peraltro, quest'ultime dovranno interessare anche la lunetta dei portici, evitando che rimanga libera, con la tenda che occupa solo l'intercolumnio;
- all'articolo 14 - "Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili" al comma 2 è stato prolungato il periodo espositivo delle bandiere, stendardi, gonfaloni e degli striscioni attraverso le vie, come da tempistica prescritta dal Codice della Strada. Nello stesso articolo viene aggiunto un ulteriore comma 6 per le forme di pubblicità a pavimento, prevedendo che tali forme siano ammissibili solo se effettuate mediante l'utilizzo di tecniche non invasive (vernici biodegradabili, pulizia del manto, etc.) e solo

se realizzate su superfici in asfalto o cemento. Ulteriore limitazione è prevista all'interno della Z.U.C.S., nella quale le pubblicità a pavimento sono ammesse solo per la promozione di iniziative e/o eventi patrocinati dalla Città, dalla Provincia di Torino o dalla Regione Piemonte. Per gli interventi realizzati con vernici, si stabilisce che la superficie interessata debba essere completamente ripristinata al termine dell'autorizzazione.

Inoltre, in generale, sono stati apportati minimi miglioramenti relativi a cambi di denominazione o variazioni lessicali per i quali si demanda al testo comparato.

Tutte le modifiche sono state sottoposte alle osservazioni della Soprintendenza, nonché delle associazioni di categoria che hanno provveduto ad inviare alcune note.

Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento è stato chiesto il parere a tutte le Circoscrizioni. Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 7 e 9. Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3, 4, 5 e 6 (all. 2-5 - nn.).

La Circoscrizione 1 ha dato parere favorevole (all. 6 - n.) esprimendo le seguenti raccomandazioni:

- che nella definizione degli ambiti urbani di interesse storico-architettonico (articolo 4 comma 2) vengano inserite piazza della Consolata, piazza Savoia e piazza San Giovanni;
- che all'articolo 8 venga contraddistinto, in modo esclusivo, un colore anche per il simbolo a croce delle parafarmacie.

La prima raccomandazione, in seguito a valutazione favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, viene accolta. Con riferimento alla seconda raccomandazione, si ritiene opportuno non precludere la possibilità di scelta da parte dell'impresa.

La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole (all. 7 - n.) condizionato all'inserimento di norme maggiormente restrittive che limitino la diffusione di immagini e scritte pubblicitanti locali adibiti allo smercio ed al consumo di alcolici (come i pub) e/o dove si pratici gioco d'azzardo, soprattutto nelle vicinanze di scuole e piazze cittadine, punti da ritenersi sensibili. In merito a tale condizione, si evidenzia che il Piano generale degli impianti pubblicitari in approvazione ha la finalità di disciplinare le norme tecniche ed ambientali degli impianti e, pertanto, non comprende norme attinenti la regolamentazione dei contenuti dei messaggi pubblicitari. Per le attività di gioco e scommesse è stato introdotto l'obbligo, in caso di richiesta di posizionamento di vetrofanie, di prevedere apposito spazio per l'inserimento dell'avviso, inerente i rischi di dipendenza della pratica di gioco con vincite in denaro, analogo a quello previsto per l'interno dell'attività dalle norme vigenti.

La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n.) a condizione che la pubblicità non sia offensiva e che rispetti l'immagine ed il decoro dei palazzi, salvaguardando in tal modo l'arredo urbano. Con riferimento alla prima condizione richiesta, la presente deliberazione introduce all'articolo 6 uno specifico comma (n. 17). Con riferimento alla seconda condizione, si specifica che l'intero Piano ha tale finalità.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, le modifiche, così come evidenziate nel testo a fronte, al Regolamento della Città "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - Norme Tecniche Ambientali (n. 248)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/13) esecutiva dal 27 aprile 1998 e s.m.i., contenute nell'allegato documento (all. 1 bis - n.) per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'ASSESSORE ALL'ARREDO URBANO

F.to Curti

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO ARREDO URBANO

F.to Cavallaro

IL DIRIGENTE SERVIZIO PUBBLICITÀ
E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

F.to Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Magliano Silvio, Ventura Giovanni

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 bis - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
